



Comune di Ferla  
libero consorzio di Siracusa

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE  
DI BENI MOBILI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 59 Novembre 2016

## INDICE

### Sommario

Art. 1 - Principi Generali .....	3
Art. 2 - Ambiti di Applicazione .....	3
Art.3 – Determinazione del valore dei beni mobili.....	3
Art. 4 – Aste e trattative di alienazione.....	4
4.1 Asta pubblica.....	4
4.2 Trattativa privata diretta.....	4
Art. 5 - Aggiudicazione e pagamento o donazione, rottamazione, distruzione dei beni .....	5
Art. 6 - Entrata in vigore .....	6

## Art. 1 - Principi Generali

1. Il vigente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 12, comma 2 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" nonché della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ed anche in attuazione all'art. 58 del D.lgs. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che prevede l'approvazione del piano delle alienazioni contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

2. Sono definiti beni mobili, dall'art. 812 comma 3 del codice civile, tutti i beni che non sono ricompresi nel novero dei beni immobili. Il Comune di Ferla provvede con il siffatto regolamento a disciplinare le procedure di alienazione dei beni mobili di proprietà, nel rispetto dell'ordinamento giuridico ed assicurando criteri di trasparenza ed adeguate forme di pubblicità, per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

## Art. 2 - Ambiti di Applicazione

1. Il vigente Regolamento norma esclusivamente le alienazioni dei beni mobili di proprietà comunale soggetti al regime del patrimonio disponibile.

2. L'alienazione dei beni mobili pervenuti al Comune da lasciti testamentari, da conferimenti o donazioni modali dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli imposti dalle disposizioni testamentarie o dai vincoli modali nella misura in cui tali vincoli e disposizioni sono compatibili con il regime giuridico vigente.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i beni mobili, automezzi, arredi, attrezzature, apparecchiature, anche di natura informatica, divenuti inservibili o inadeguati per la funzione cui erano destinati.

Si intendono beni inadeguati tutti i beni che, pur non essendo più idonei alla funzione cui erano destinati, hanno ancora un valore di mercato.

Vengono considerati beni inservibili tutti quei beni non più utilizzabili, in quanto non funzionanti e privi di valore di mercato.

## Art.3 – Determinazione del valore dei beni mobili

1. La perizia estimativa può essere effettuata da un tecnico del Comune o da un professionista esterno di fiducia, scelto dal Responsabile stesso anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato. In tal caso la perizia di stima potrà essere resa in forma giurata. I professionisti incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con l'incarico ricevuto.

2. La perizia estimativa dovrà espressamente contenere, se richiesti:

- i criteri e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato del bene mobile;
- il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato potenzialmente interessato all'acquisizione.

3. Il valore individuato mediante la perizia di cui al comma precedente, maggiorato delle spese tecniche relative alla perizia stessa ed alle eventuali spese per adempimenti, costituirà il prezzo da assumere come base nelle aste e nelle trattative di alienazione.

## Art. 4 – Aste e trattative di alienazione

Il responsabile del competente servizio, allorché parte dei beni assegnati diventino inadeguati o inservibili, con determinazione accerta lo stato di fatto, determina il valore residuo con adeguata motivazione e provvede all'alienazione dei beni inadeguati secondo le modalità previste di seguito:

### 4.1 Asta pubblica

Il Funzionario responsabile del procedimento è tenuto a pubblicare un avviso di vendita nel quale devono essere indicate le condizioni e le procedure previste per l'alienazione.

L'asta pubblica deve essere esperita mediante offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base. Qualora venga richiesta nel predetto avviso i partecipanti per essere ammessi alla presentazione dell'offerta devono depositare una cauzione pari al 10% del prezzo base a garanzia dell'offerta stessa. I depositi cauzionali degli offerenti che non sono rimasti aggiudicatari saranno restituiti senza alcun interesse, non oltre 45 giorni dalla assunzione del provvedimento del Responsabile dell'Area di aggiudicazione della gara.

Nell'ipotesi in cui il primo esperimento d'asta risulti infruttuoso si procederà a nuova gara ammettendo offerte anche in ribasso, rispetto al prezzo base precedentemente determinato.

Il Responsabile dispone direttamente, con proprio provvedimento, l'aggiudicazione della alienazione. Solo in caso di aggiudicazione in ribasso rispetto al prezzo base, prima della aggiudicazione procederà a sottoporre gli esiti della procedura alla Giunta Comunale, per l'approvazione. Nell'ipotesi di offerte in ribasso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'alienazione.

In caso di offerte in rialzo si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.

In caso di offerte pari si procederà in prima istanza a richiedere ulteriore offerta migliorativa e, nel caso di conferma delle offerte, ad estrazione a sorte.

Nell'ipotesi di asta pubblica gli avvisi di vendita dei beni mobili dovranno essere pubblicizzati sul sito Internet del Comune ed all'albo pretorio dello stesso, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza dei termini per la ricezione delle offerte.

### 4.2 Trattativa privata diretta

La trattativa privata diretta è ammessa quando:

- concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale, accertate circostanze eccezionali riconosciute nella deliberazione del Consiglio Comunale, da indicarsi nel provvedimento di attuazione della procedura di vendita;
- l'alienazione riguarda quote di comproprietà a favore dei comproprietari;
- alienazioni a favore di Enti pubblici o soggetti di diritto pubblico per conseguire finalità di uso pubblico;
- in caso di transazione.

Il Responsabile dell'Area e/o il responsabile del procedimento procede alla vendita del bene mediante trattativa privata diretta ad un prezzo non minore di quello base, determinato come indicato all'articolo 3 del vigente Regolamento, con le modalità che ritiene più idonee. A differenza dell'asta pubblica, dove il pubblico incanto è aperto a tutti gli interessati che rispettano i requisiti

fissati dal bando, la trattativa privata o licitazione privata è una gara nella quale sono invitati a partecipare solamente i soggetti che sono considerati idonei, in base ad una valutazione in via preliminare, a concludere il contratto.

La procedura si caratterizza nel presentare un bando nel quale indica i cosiddetti "requisiti di qualificazione". I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, possono richiedere di essere invitati alla licitazione.

Qualora non risulti possibile o auspicabile aggiudicare il bene mediante trattativa privata diretta si procederà all'esperimento delle procedure previste al precedente comma 4.1 articolo 4 del vigente Regolamento.

La gara di cui al presente articolo è effettuata con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando di gara. I termini e le modalità di presentazione delle offerte saranno indicati nei relativi bandi.

## Art. 5 - Aggiudicazione e pagamento o donazione, rottamazione, distruzione dei beni

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti dell'Amministrazione consegue al provvedimento di aggiudicazione.

In caso di **esito favorevole** della procedura di alienazione la consegna dei beni è disposta dal responsabile del servizio competente dopo la presentazione della ricevuta di pagamento. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.

Delle operazioni di gara è redatto specifico verbale da parte del responsabile del servizio, il quale provvederà altresì all'aggiudicazione definitiva mediante propria Determinazione. La vendita è perfezionata con il contratto, con le forme e modalità previste dal Codice Civile. Il Comune assume nei confronti dell'acquirente tutte le garanzie di legge. La parte acquirente è immessa nel possesso legale del bene alienato a tutti gli effetti utili e onerosi dalla data di stipulazione del contratto di vendita. Il contratto può essere rogato dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 17, comma 68, lett.b) della Legge 127/97 o da un notaio. In ogni caso all'acquirente è tenuto a sostenere e pagare le spese relative alla stipulazione del contratto.

Nel caso di **esito negativo** della procedura di alienazione e per i beni mobili inadeguati il cui valore complessivo sia inferiore ad € 10.000,00 i beni e le apparecchiature stesse insieme con i beni inservibili, sono assegnati dal Responsabile del servizio in proprietà a titolo gratuito a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non aventi fine di lucro, con priorità a quelle con sede nel territorio comunale, che ne abbiano fatto richiesta, secondo le seguenti priorità:

- a) istituzioni scolastiche pubbliche e private;
- b) associazioni di volontariato,
- c) enti morali,
- d) cooperative sociali operanti nel settore del volontariato
- e) associazioni sportive dilettantistiche,
- f) associazioni culturali,
- g) associazioni combattentistiche e d'arma.

I beni mobili che non sono stati alienati e per i quali non è stata presentata richiesta, ai sensi del precedente comma, vengono rottamati o distrutti nel rispetto della vigente normativa in materia

ambientale. Delle operazioni di distruzione è redatto specifico verbale approvato mediante determinazione da parte del responsabile del servizio.

## Art. 6 - Entrata in vigore

Le norme del vigente Regolamento entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Per quanto non espressamente disciplinato nel vigente Regolamento si applicano le normative in vigore in materia.